

Allegato D)

DISCIPLINARE DI GARA

Concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati – Periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2025, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni.

Art. 1 – Amministrazione aggiudicatrice

Comune di Villaverla Piazza delle Fornaci n. 1 – 36030 Villaverla (VI) ITALIA

Tel. 0445/355535 - Fax 0445/355539

Sito web: <http://www.comune.villaverla.vi.it>

pec: villaverla.finanziario@pec.altovicentino.it

Servizio responsabile: Ufficio tributi

Responsabile del procedimento: Cusinato Bruna

Art. 2 – Oggetto del servizio

Il presente affidamento ha ad oggetto la concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati.

Art. 3 – Durata del servizio

Il servizio avrà durata per il periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2025 con possibilità di rinnovo eventuale per ulteriori due anni alle medesime condizioni previo accertamento da parte dell'Ente delle ragioni di convenienza e pubblico interesse e con eventuale diritto di recesso annuale riferito all'ulteriore biennio.

Art. 4 – Valore della concessione

Il valore presunto della concessione per l'intera durata dell'affidamento, compreso l'eventuale rinnovo, è pari ad € 146.250,00 (centoquaranteseimiladuecentocinquanta/00).

La base d'asta annua è pari all'importo di € 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00) soggetta a rialzo.

Art. 5 – Procedura di aggiudicazione

Il servizio sarà affidato tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con procedura aperta, preceduta da apposita manifestazione di interesse, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in base ai parametri ed ai punteggi indicati al successivo articolo denominato "Criteri di valutazione dell'offerta tecnico-qualitativa e dell'offerta economica". Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria della valutazione relativa all'offerta tecnico-qualitativa e all'offerta economica.

Art. 6 – Condizioni e requisiti di partecipazione

E' necessario essere iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed essere abilitati al Bando Servizi per la categoria merceologica "Servizi di riscossione" o aver provveduto ad effettuare l'abilitazione entro la data in cui verrà effettuata la r.d.o.;

Requisiti di ordine generale:

- a) assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) assenza delle situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
- c) assenza di motivazioni tali da far ritenere che la propria eventuale successiva partecipazione alla procedura possa determinare situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 o di distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 67 del medesimo decreto;
- d) adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008.

In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari (art 45, comma 2, lett d), e) f) g) D.Lgs. 50/2016), ogni componente del Raggruppamento o Consorzio (nonché il Consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto notarile), deve essere in possesso dei suddetti requisiti. In Caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dalle imprese consorziate per le quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

Requisiti di idoneità professionale:

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle imprese artigiane per attività inerenti/coerente con l'oggetto della concessione;

b) Iscrizione all'Albo Ministeriale di cui agli articoli 52 e 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997, ossia all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari (art, 45, comma 2, lett. d), e) f) g) D.lgs. 50/2016), ogni componente del Raggruppamento o Consorzio (nonché il Consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto notarile), deve essere in possesso dei suddetti requisiti. In Caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett b) e c), D.Lgs. 50/2016, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dalle imprese consorziate per le quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

Requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria:

a) aver maturato nel triennio 2020-2022 esperienza in ordine alla gestione in concessione dell'attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta/canone sulla pubblicità , dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa/canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, del canone patrimoniale e del canone mercatale in minimo 3 (tre) Comuni almeno di classe V (classificazione dei comuni di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 507/1993) senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato risoluzione contrattuale o avere in corso, alla data di svolgimento della presente gara, attività di gestione del canone patrimoniale e mercatale.

b) non aver registrato bilanci in passivo negli ultimi tre esercizi chiusi (2020, 2021 e 2022);

c) di avere, alla data di pubblicazione del bando di gara, nel proprio organico un numero di dipendenti non inferiore a 15 (quindici) unità di cui almeno 1 (uno) con qualifica dell'ufficiale della riscossione.

In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ogni componente del Raggruppamento o Consorzio (nonché il Consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto notarile) deve possedere i requisiti di cui alla lettera b). I requisiti di cui alle lettere a) e c) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Avvalimento

Non è ammesso l'avvalimento per i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

Per i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 dei D.Lgs. 50/2016.

In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

- dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorzata ai sensi dell'art. 48, c. 7 del Codice;

- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte.

Art. 7 – Modalità e termini di presentazione della domanda e delle offerte

Le informazioni relative a modalità e termini di presentazione della domanda e delle offerte sono reperibili direttamente sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dove verrà caricata anche la documentazione della presente gara.

Pena esclusione dalla gara l'offerta dovrà contenere la seguente documentazione:

- **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** redatta in conformità al modello Allegato E). Dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale o dal titolare o da procuratore del concorrente con allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i (in caso di procuratore deve essere allegata anche copia conforme all'originale della procura);
- **OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA** redatta utilizzando il modello Allegato F) secondo quanto meglio specificato nell'articolo denominato "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica";
- **OFFERTA ECONOMICA** redatta utilizzando il modello Allegato G), secondo quanto meglio specificato nell'articolo denominato "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica". In caso di discordanza tra prezzo espresso in cifre e prezzo espresso in lettere prevarrà quello più conveniente per il Comune di Villaverla;
- **D.G.U.E** redatto in conformità al modello Allegato H);
- **ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO** redatta utilizzando il modello Allegato I)
- **AUTODICHIARAZIONE IBAN** redatta utilizzando il modello Allegato L)

Art. 8 - Sopralluogo

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal concorrente mediante un proprio incaricato, previo appuntamento da concordare telefonicamente al numero 0445-355535 con il Responsabile del Settore Finanziario o suo delegato. Il soggetto che si presenterà all'ufficio comunale dovrà essere munito di apposita delega rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa partecipante.

Art. 9 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnico-qualitativa e dell'offerta economica

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALL'OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA – MAX 70 PUNTI

Il punteggio dell'offerta tecnico-qualitativa è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

La relazione tecnico-qualitativa non dovrà superare le 4 facciate formato A4 carattere Times New Roman 12, interlinea singola.

Descrizione contenuto	Punteggio
1.Organizzazione generale dell'azienda con riferimento al numero di risorse umane interne, al numero di incarichi attualmente affidati da parte di Enti pubblici/privati, al numero degli agenti della riscossione/ufficiali giudiziari utilizzati;	Max punti 10
2.Organizzazione del rapporto con gli utenti/contribuenti: numero di ore settimanali di apertura al pubblico;	Max punti 9
3. Numero di strumenti telematici messi a disposizione degli utenti/contribuenti per gestire a distanza le pratiche;	Max punti 9
4. Numero di ore di assistenza assicurata all'Ente in fase di elaborazione/aggiornamento dei Regolamenti comunali e delle tariffe;	Max punti 12
5. Tempistica e modalità di emissione degli avvisi di pagamento;	Max punti 11
6. Sistema dei controlli con indicazione di tempi e modalità di individuazione dell'evasione;	Max punti 10
7. Servizi migliorativi offerti e proposte aggiuntive per la gestione del servizio senza oneri per l'Ente	Max punti 9

Il punteggio per la valutazione dell'offerta tecnico-qualitativa di gestione verrà attribuito dalla Commissione, dopo aver vagliato quanto prodotto dai concorrenti, attraverso l'assegnazione di coefficienti di giudizio (variabili da 0 ad 1) da moltiplicare per i punteggi massimi a disposizione per ogni singolo elemento o sub-elemento con la seguente scala di valori:

Coefficienti di giudizio/valutazione:

Coefficiente 0,0 = giudizio di inidoneità;

Coefficiente 0,2 = giudizio di poco soddisfacente;

Coefficiente 0,4 = giudizio di sufficiente;

Coefficiente 0,6 = giudizio discreto;
Coefficiente 0,8 = giudizio di buono;
Coefficiente 1,0 = giudizio di ottimo.

Qualora l'offerta migliore (ossia quella che ha riportato il punteggio complessivo più alto) non abbia conseguito il massimo punteggio attribuibile alla parte tecnico-qualitativa dell'offerta (ossia 70 punti su 100), la Commissione procede alla riparametrazione del punteggio, nel modo seguente:

a) assegnazione all'offerta con il punteggio complessivo migliore del punteggio di 70 punti (punteggio massimo attribuibile)

b) correlata riparametrazione dei punteggi complessivi assegnati alle altre offerte, mediante utilizzo di una proporzione lineare.

La relazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente. In caso di concorrenti formati da R.T.I., Consorzi o GEIE, non ancora costituiti, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti dell'associazione o del consorzio.

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALL'OFFERTA ECONOMICA – MAX 30 PUNTI

Il concorrente dovrà indicare la percentuale di rialzo sull'importo annuo posto a base d'asta.

Base d'asta annua: € 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00) soggetta a rialzo

Il punteggio massimo pari a 30 punti verrà attribuito al rialzo percentuale più elevato. Alle successive offerte verrà attribuito il punteggio corrispondente all'applicazione della seguente formula:

$$30 \times \text{rialzo percentuale offerto} / \text{miglior rialzo percentuale offerto}$$

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE

Il punteggio complessivo attribuito all'offerta deriverà dalla somma dei punteggi attribuiti per l'offerta tecnico-qualitativa e per l'offerta economica.

Nel caso di offerte che abbiano conseguito il medesimo punteggio totale, prevarrà l'offerta che avrà conseguito il miglior punteggio sull'offerta tecnico-qualitativa; in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio in seduta pubblica.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente. In caso di concorrenti formati da R.T.I., Consorzi o GEIE, non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento o del consorzio.

Art. 10 – Commissione giudicatrice e svolgimento della gara

Le offerte saranno valutate da una Commissione giudicatrice, costituita in data successiva allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte.

L'apertura delle offerte avverrà tramite la procedura informatica sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

La Commissione di gara procederà:

- a prendere atto delle offerte pervenute entro il termine fissato, escludendo quelle non conformi alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara;
- all'apertura della “**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**” per verificare che siano presenti tutti i documenti richiesti e che siano conformi a quanto stabilito dal presente disciplinare e dagli atti di gara;
- all'apertura della “**OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA**” per verificare la stessa, assegnando i punteggi ai concorrenti;
- all'apertura della “**OFFERTA ECONOMICA**” per verificare la stessa, assegnando i punteggi ai concorrenti;
- alla determinazione del punteggio complessivo di ciascun concorrente.

Della seduta verrà redatto apposito verbale.

Art. 11 – Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnico-qualitativa, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice degli Appalti è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 12 – Cause di esclusione dalla gara

L'esclusione dalla gara sarà determinata per i concorrenti che incorrano nei divieti di partecipazione e nelle cause di esclusione previste dalla vigente normativa e dal presente Disciplinare di Gara, per il verificarsi di mancanza di documenti prescritti dal disciplinare e/o per le quali si verifichino le seguenti circostanze:

1. mancanza di uno o più requisiti di partecipazione alla gara quali risultano dal disciplinare di gara;
2. offerte multiple;
3. offerte condizionate o parziali;
4. varianti rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare e nel capitolato d'appalto;
5. incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.

Le cause di esclusione operano di diritto e non sono sanabili.

Resta ferma ogni altra causa di esclusione da comminarsi in base ai principi della contrattualistica pubblica, al codice degli appalti, al regolamento ed alla normativa vigente.

Art. 13 – Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

Art. 14 – Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Art. 15 – Subappalto

All'aggiudicatario è fatto espresso divieto di cedere o attribuire ad altri soggetti la concessione nella forma della sub-concessione, anche in forma parziale, a pena di immediata decadenza dalla concessione con conseguente risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e salvi i danni.

In ragione della peculiarità del servizio affidato in concessione (che implica l'esercizio di poteri pubblici oltre ad essere riservato a soggetti qualificati iscritti all'apposito Albo ministeriale) è vietato il subappalto e/o il sub-affidamento del servizio tranne che per quanto concerne le prestazioni accessorie di:

- a) attacchinaggio;
- b) installazione, manutenzione, sostituzione e riparazione degli impianti affissionistici;
- c) stampa, spedizione, postalizzazione, notifica di atti e documenti.

Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al periodo precedente può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto, stabilite dall'art. 174 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., in quanto applicabili.

Art. 16 – Aggiudicazione, adempimenti conseguenti e norme finali

La concessione verrà affidata provvisoriamente al concorrente che avrà formulato la migliore offerta: i concorrenti non risultati aggiudicatari rimarranno vincolati per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Il Comune di Villaverla si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, nel qual caso verrà data comunicazione a mezzo della piattaforma informatica del Me.Pa..

Il Comune di Villaverla si riserva, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario definitivo, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

Il Comune di Villaverla provvederà a verificare d'ufficio i requisiti d'ordine generale dichiarati dall'aggiudicatario provvisorio in sede di gara.

L'esito negativo degli accertamenti e delle verifiche inerenti i requisiti richiesti per l'affidamento del servizio comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione provvisoria ed i provvedimenti conseguenti.

La mancata costituzione della cauzione definitiva nel termine prescritto determina la revoca dell'affidamento.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le imposte e tasse relative alla stipulazione della concessione e sua registrazione nonché tutte le spese di pubblicazione.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

Il Comune di VILLAVERLA, in qualità di titolare (con sede in Piazza delle Fornaci, 1, IT-36030 Villaverla, Centralino: +39 0445355520, E-mail: protocollo@comune.villaverla.vi.it; PEC: villaverla.vi@cert.ip-veneto.net;), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati essenziali è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio. Per contro, il rilascio di ulteriori dati pur potendo risultare utile per agevolare la gestione della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa. Il rifiuto di fornire i dati personali richiesti dalla legge potrà comportare in capo all'interessato le eventuali responsabilità connesse alla violazione di legge medesima. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e comunque per il periodo previsto dalle normative vigenti in materia.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Villaverla (Avvocato Anna Perut, PEC anna.perut@avvocatiordenone.it).

Art. 18 - Procedure di ricorso

Contro il presente provvedimento e gli atti conseguenti è ammesso ricorso entro 60 gg al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, nonché entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Art. 19 – Altre informazioni

Tutte le informazioni concernenti le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara, il servizio oggetto della gara e le modalità di esecuzione contrattuale sono contenute nel presente disciplinare e relativi allegati.

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti unicamente tramite la piattaforma informatica del Me.Pa. nell'apposita sezione prevista per le comunicazioni.

Villaverla, li

Il Responsabile del Settore Finanziario
Cusinato Bruna